

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE

L'art. 11 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (in G.U. n. 277 del 28.11.2014), in vigore dal 13 dicembre 2014, ha apportato alcune modificazioni al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

In particolare:

A) – è stato modificato l'art. 28, comma 7, del t.u., aumentando l'importo ivi previsto, al di sotto del quale non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione di successione: più precisamente, “non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare”;

B) – è stato modificato l'art. 28, comma 6, precisando che in caso di erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione di successione, ciò non comporta obbligo di presentare una dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa. Contestualmente è stato modificato l'art. 33, comma 1, del t.u.: il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, nel liquidare l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tiene conto oltre che delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate, anche dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione;

C) – è stata modificata la disciplina degli allegati alla dichiarazione di successione: il nuovo comma 3-bis dell'art. 30 t.u. dispone che alcuni documenti richiesti dallo stesso articolo (la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Cfr., sulle novità normative suesposte, la Circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E, § 3, secondo la quale “Le nuove disposizioni, introdotte dal legislatore per ampliare le ipotesi di esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione e semplificare le modalità di presentazione di alcuni documenti da allegare alla dichiarazione, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento anche con riferimento alle successioni che a tale data risultano già aperte. In applicazione del principio del favor rei dettato dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, non si darà, tuttavia, luogo all'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omissso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle modifiche introdotte con il decreto in commento, non risultano più tenuti a detto adempimento”.

Altre modifiche al t.u. dell'imposta sulle successioni e donazioni (D. Lgs. n. 346/1990) sono state apportate dall'art. 8 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 261 del 10.11.2014), in vigore dal 25 novembre 2014:

1) – ai sensi del nuovo art. 3, comma 4. t.u., l'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni si applica per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati;

2) – ai sensi del nuovo art. 12, comma 1, lett. h) ed i), l'esenzione da imposta sulle successioni è riconosciuta – oltre ai titoli di Stato italiani ed equiparati – ai corrispondenti titoli del debito pubblico

emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.